**Cass. Pen., Sez. III n. 20737 del 14/05/2013 – Pres. Teresi – Est. Gentile – Ric. G. P.**

**Acqua** – Deturpamento di bellezze naturali cagionato da un guasto al depuratore.

*Lo sversamento di liquami in un fiume cagionato dal blocco del funzionamento del depuratore dovuto ad un guasto per carenza di manutenzione configura il reato di cui all’art. 734 c. p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali).*

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona con sentenza emessa il 24/05/2012, dichiarava G. P. colpevole del reato di cui all'art. 734 cod. pen. (per avere quale rappresentante legale della S. Spa, mediante lo sversamento di liquidi inquinanti nel fiume Foro, alterato il predetto corso d'acqua fatto accertato il 21/09/2009) e lo condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda; pena sospesa; non menzione.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'Imputato in ordine al reato ex art. 734 cod. pen.

Lo sversamento dei liquidi inquinanti nel fiume Foro era stato dovuto ad evento di forza maggiore. Detto evento era riconducibile al blocco del depuratore causato da violento temporale che aveva riversato sull'impianto una quantità notevole di acqua mista a fanghiglia proveniente dalla costruzione di una strada sita nelle vicinanze.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il Tribunale di Chieti/Ortona, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che G. P., quale rappresentante legale della S. Spa (gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Ortona, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di depurazione) - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva determinato lo sversamento dei liquidi inquinanti nel fiume Foro, con conseguente alterazione del corso d'acqua.

Lo sversamento dei liquami direttamente nel fiume Foro era dovuto al blocco del funzionamento del depuratore, dovuto a guasto per carenza di manutenzione (vedi sentenza impugnata pagg. 1, 2, 3).

Sussistevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 734 cod. pen., come contestato in atti, trattandosi di evento che aveva mutato in modo rilevante, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche ambientali del corso d'acqua (sez. III sent. n. 5062 del 10/03/1999).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

2.1. Non sussiste contraddittorietà - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente - tra la declaratoria di assoluzione dell'imputato del reato di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. [capo a) della rubrica] e la condanna per il reato ex art. 734 cod. pen.

L'affermazione di colpevolezza in ordine al reato ex art. 635, comma 2, cod. pen. (come contestato in atti) richiedeva il dolo nella condotta del P.; dolo che non sussisteva nella fattispecie de qua.

In relazione al reato di cui all'art. 734 cod. pen. era sufficiente la sola colpa consistita nella mancata manutenzione efficiente e tempestiva del depuratore, con conseguente blocco dell'impianto.

3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G. P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

[omissis]